



Commissione permanente
di Pari Opportunità



PROTOCOLLO D' INTESA

t r a

La Commissione Permanente per le Pari Opportunità, in persona della Presidente Michela Calabrò,
e

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Consiglio Regionale della Calabria, in persona del
Presidente dott. Giuseppe Rotta;

Visto l'art. 42 dello Statuto Comunale con cui è istituita presso il Comune di Reggio Calabria, la Commissione Speciale Permanente Pari Opportunità", con il fine principale di perseguire, ai sensi del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, approvato con il D.Lgs. I I aprile 2006, n. 198 e s.l.n.i.;

Vista la L. R. 22 gennaio 2001, n. 2 con la quale è stato istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria;

Considerato che, con la comunicazione dell' 1 marzo 2006, intitolata "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini", la Commissione dell'Unione Europea ha inteso attribuire ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere, demandando ad essi il loro contributo per rappresentare un quadro realistico delle competenze e delle potenzialità espresse nella società moderna e per evitare di fornirne una rappresentazione di genere degradante od offensiva della persona;

Visto il Verbale del 3 febbraio 2017 con cui la Commissione Permanente Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria ha approvato il presente protocollo, autorizzando la Presidente alla sua sottoscrizione;

Vista la delibera nr. 4 del 20 febbraio 2017 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha approvato il presente protocollo di intesa e delegato il Presidente per la sua sottoscrizione;

le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2. Con il presente Protocollo, le parti si impegnano a

a) collaborare per sensibilizzare le emittenti radiotelevisive locali a:

- evitare di ricorrere a rappresentazioni di violenza basata sull'appartenenza di genere o che possano incitare direttamente o indirettamente ad atti di violenza sulle donne o di tipo

- 
- omofobico;
 - tutelare la dignità della persona, osservare il principio di pari opportunità nel campo del lavoro, della salute, della partecipazione politica e in ogni altro campo cui si possano generare discriminazioni;
 - rispettare le identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società;
 - impedire il ricorso a stereotipi di genere;
- b) favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna, in specie se di età minorile, in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare o legittimare, anche solo culturalmente, l'odio o la violenza;
- c) programmare, ricercando, con incontri periodici, di comune intesa, iniziative che promuovano, stante le premesse di cui al punti a) e b), la sensibilizzazione e la divulgazione nelle scuole e nei centri di aggregazione sociale, sia dedicati ai giovani che agli adulti, che valorizzino i concetti e le prassi di Pari Opportunità;
- d) di organizzare momenti di formazione e informazione attraverso forum o seminari con relazioni, programma sui temi, da aprire all'ordine dei giornalisti, esperti di comunicazione, etc. per un pubblico di interessati;

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le parti concordano sulla necessità di un Programma annuale, approvato entro il 30 marzo di ogni anno dai rappresentanti della Commissione per le Pari Opportunità e dai rappresentanti del Co.Re.Com. Calabria;
2. I due Organismi, congiuntamente, al termine del primo anno di attuazione del presente Protocollo, predisporranno una relazione sulle attività svolte che verrà divulgata, in formato digitale, sui rispettivi siti web istituzionali, che a mezzo degli organi di stampa e televisione e giornali online;
3. Per il funzionamento delle attività di programmazione annuale e per le sedute congiunte dei due Organismi non è previsto l'impegno di risorse finanziarie.

ARTICOLO 3

1. Il presente Protocollo avrà la durata di anni quattro a partire dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino al termine della legislatura;
2. Su intesa delle parti, esso potrà essere modificato in ogni momento anche a richiesta di una sola parte firmataria del Protocollo.



Comune di Reggio Calabria
Commissione permanente
di Pari Opportunità



Il presente atto si compone di nr. 3 fogli.

Reggio Calabria, 23 MAR 2007

La Presidente della C.P.P.O.

Michela Calabrò



Il Presidente del Co.Re.Com. Calabria

Dot. Giuseppe Rotta